


**COMUNE DI AGLIANA****COPIA****COMUNE DI AGLIANA****ORDINANZA N. 297/SD DEL 21.12.2011**

OGGETTO: DGR Toscana 6 dicembre 2010, n. 1025 – Attività di coordinamento Piana Pistoiese per la riduzione delle emissioni PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico - Provvedimenti

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della piana pistoiese, comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese e rappresentative delle condizioni di inquinamento atmosferico di detto territorio, dati controllati e validati dal dipartimento Provinciale di ARPAT di Pistoia;
- **CONSIDERATO** che per quanto riguarda l'inquinante delle polveri sottili (PM 10) si evidenzia un superamento, a partire dalle giornate di clima invernale, della media giornaliera di 50 µ/m3 in un numero di giorni che, per la centralina di Pistoia, pur non avendo raggiunto il limite massimo dei giorni consentiti, ha superato i 15 giorni e continua a mostrare il superamento e per la centralina di Montale ha già superato i giorni massimi nell'arco dell'anno indicati dalla normativa (n 35);
- **PREMESSO** quanto segue:
 - in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
 - da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
 - pertanto i comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la "individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", hanno sottoscritto in data 31.5.2011 un "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia";
 - il disciplinare esplicita le finalità seguente modo: "... promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della Provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato -Pistoia come individuata dalla DGR 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale.."
- **CONSIDERATO** che nel disciplinare si stabilisce che i vari possibili interventi da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM 10 dovranno essere discussi nel tavolo tecnico formato da rappresentanti della Provincia, dei comuni del disciplinare, di ARPAT e della ASL 3;
- **VISTO** il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011 in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM 10 nelle stazioni di rilevamento di qualità dell'aria di Pistoia e Montale;
- **CONSIDERATO** in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASI3 presenti (come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM 10 a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante, con provvedimenti di tipo contingibile;
- **PRESO ATTO** pertanto che per motivi di tutela sanitaria i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti contingibili congiunti per il periodo invernale (nel quale a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive - quali quelle degli impianti di riscaldamento - si registra un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM 10 , fermi restando gli impegni e le



COPIA

- altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni comune;
- **CONSIDERATO** che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM 10 e che, pertanto, l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta, in questo periodo invernale, una azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;
 - **VISTA** la seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 18.2.2000 n°267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
 - Legge 23.12.1978 n 833 " *Istituzione del servizio sanitario nazionale....*" che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
 - Legge regionale 25.2.2000 n 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n 58 " *Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....*", art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;
 - **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e gli articoli 83 e 84 dello Statuto del Comune e, per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività,

ORDINA

dalla data della presente ordinanza fino al 31.3.2012 è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro materiale con l'eccezione del combustibile per l'utilizzo di barbecue.

A V V E R T E

che per la violazione della presente ordinanza sarà applicata ai trasgressori, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 83,00 a € 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -ai sensi del D.Lgs. 104/2010- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.


Agliana, 21 dicembre 2011

*F.to Il Sindaco
Eleanna Ciampolini*

Si trasmette copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:
PROVINCIA DI PISTOIA - STAMPA LOCALE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI AGLIANA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

È copia conforme all'originale debitamente firmato

Agliana, li 22 DIC 2011



L'Ufficio Segreteria
C. Ciampolini

N. del registro _____

Copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 83, comma 1 dello statuto.

Agliana, li _____

L'Ufficio Segreteria